

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 16 gennaio 2024 - n. XII/246

Mozione concernente il fondo nazionale per le non autosufficienze

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	71
Non partecipanti al voto	n.	27
Votanti	n.	44
Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	3

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 93 concernente il fondo nazionale per le non autosufficienze, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- Regione Lombardia ha sempre dimostrato una forte attenzione nei confronti della famiglia e dei suoi componenti più fragili che, in base al principio della libertà di scelta, ha portato all'introduzione di misure, anche economiche, a sostegno dei bisogni nelle aree della non-autosufficienza/disabilità, maternità/natalità/genitorialità al fine di tutelare la salute dell'individuo nell'ambito familiare ed il benessere di tutti i componenti della famiglia, con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio fisico e psichico di ciascun soggetto;
- con la d.g.r. n. X/116 del 14 maggio 2013 è stato istituito il fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili con l'obiettivo di valorizzare e sostenere, attraverso l'erogazione di buoni e voucher sociosanitari, soprattutto le famiglie impegnate nell'assistenza di malati con gravi disabilità (minori ammalati di sclerosi laterale amiotrofica, atrofia muscolare spinale, eccetera) e anziani non autosufficienti (demenze, pluri-comorbidità, fase terminale);
- con il sopracitato fondo regionale e nei provvedimenti successivi è stato delineato l'insieme delle misure innovative e i nuovi servizi (Residenzialità minori con grave disabilità; Residenzialità leggera; RSA/RSD aperta; Presa in carico ambulatoriale delle persone affette da gioco d'azzardo patologico; Comunità minori per vittime di abuso/violenza) e aiuti concreti che Regione Lombardia mette in campo da anni a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili e che la identifica come una delle regioni italiane più attente nella tutela dei diritti e nel garantire autonomia alle persone con disabilità e/o non autosufficienti;

ricordato che

- durante il Governo Draghi (13 febbraio 2021 - 22 ottobre 2022), il Ministro del Lavoro e politiche sociali, Andrea Orlando, Partito Democratico, ha predisposto il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 che ha come destinatari le persone con disabilità e/o non-autosufficienti, che si sviluppa come evoluzione della precedente programmazione, scaturita dalla legge 33/2017 e dal d.lgs. 147/2017 emanati dall'allora Governo Gentiloni (PD) e basata sull'avvio dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) in materia di non autosufficienza e disabilità;
- la legge 30 dicembre 2021, 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) introduce innovazioni importanti, soprattutto con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 159-171, che focalizzano l'attenzione sulla reale integrazione sociosanitaria al fine di garantire una effettiva inclusione sociale delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti;
- il comma 164 indica che gli Ambiti territoriali sociali (ATS) debbano garantire l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta può essere integrata da contributi - diversi dall'indennità di accompagnamento - utilizzabili esclusivamente per remunerare il

lavoro di cura ovvero per l'acquisto di servizi di cura. Sono contributi volti alla retribuzione del lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale;

sottolineato che

il suddetto Piano nazionale (d.p.c.m. 3 ottobre 2022) prevede obbligatoriamente (pag. 48) che ogni Regione, partendo dalla propria realtà territoriale, debba individuare la quota percentuale di risorse da destinare alla realizzazione dei servizi (per l'anno 2022 RL ha stabilito la quota del 5 per cento), tenendo presente che per gli anni successivi tale quota dovrà essere implementata del 10 per cento per ogni servizio per il 2023 e del 20 per cento per il 2024;

evidenziato che

- la nostra Regione, avendo adottato da anni un sistema di assistenza avanzato e improntato sulla libera scelta dei cittadini, si trova a dover recepire in poco tempo la legislazione nazionale che impone un rilevante cambio di paradigma;
- la normativa nazionale prescrive una rimodulazione, destinando una parte delle risorse, prima ricomprese nel contributo economico, all'erogazione di servizi in favore delle persone con disabilità;
- Regione Lombardia ha storicamente destinato una quota di contributo economico ai caregiver superiore rispetto alla media delle altre regioni italiane, questo anche grazie alla compartecipazione regionale alla spesa;
- la rimodulazione potrebbe rivelarsi impattante sul territorio lombardo;

impegna la Giunta regionale

- a proseguire le interlocuzioni già avviate con il Governo nazionale, anche per il tramite della Conferenza delle Regioni, al fine di garantire un tempo congruo all'attuazione dei LEPS e alla graduale implementazione dell'assistenza diretta a supporto del caregiver familiare, come previsto dal Piano nazionale per la non autosufficienza;
- ad avviare interlocuzioni istituzionali con il Governo nazionale e il Parlamento al fine di addvenire a una disposizione normativa che vada nella direzione di parificare le prestazioni di assistenza offerte dal caregiver familiare con quelle dell'assistenza familiare;
- a monitorare con le ATS, i comuni e gli ambiti il processo di implementazione dei servizi e ad attuare le azioni necessarie a garantire un'omogenea distribuzione degli stessi sul territorio regionale;
- a sostenere e implementare il processo di integrazione tra la spesa sociale e la spesa sociosanitaria a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 16 gennaio 2024 - n. XII/247

Mozione concernente la richiesta di proroga della validità del documento di piano relativo al PGT comunale

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 92 concernente la richiesta di proroga della validità del documento di piano relativo al PGT comunale, nel testo che così recita:

Serie Ordinaria n. 7 - Venerdì 16 febbraio 2024

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

- il Documento di Piano (DdP), ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 12/2005 ha validità quinquennale;
- i comuni che hanno deliberato con atto di Consiglio la proroga del Documento di piano del PGT avrebbero dovuto provvedere a rinnovarlo entro un anno dalla pubblicazione sul BURL del Piano territoriale di coordinamento provinciale (adeguato alla l.r. 31/2014 «Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato»);

preso atto che

- alcune province (come, ad esempio, Bergamo e Monza) hanno già approvato l'adeguamento dello strumento di pianificazione alle indicazioni del Piano territoriale regionale (PTR) ovvero alla legge regionale 31/2014;
- Regione Lombardia con la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2022) ha prorogato di dodici mesi i tempi di adeguamento dei PGT al PTCP;
- Regione Lombardia con la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 34 (Legge di stabilità 2023-2025) è nuovamente intervenuta prevedendo che «ove l'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana sia già efficace alla data del 31 dicembre 2022 la proroga di validità dei documenti di piano dei PGT comunali territorialmente interessati, disposta con deliberazione motivata dai relativi consigli comunali [...] sia estesa di ulteriori dodici mesi; a tal fine, non occorre alcuna deliberazione da parte dei consigli comunali interessati»;

considerato che

- nei casi di PTCP adeguato al PTR e di DdP prorogato, le scadenze per adeguare il PGT al PTCP risultano spesso ravvicinate;
- tutti gli altri comuni sono tenuti ad approvare un nuovo Documento di piano in adeguamento al PTCP e al PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 al momento della scadenza del DdP vigente;

considerato, inoltre, che

- molti sono i comuni che hanno avviato le procedure di adeguamento del PGT al PTCP ma i lunghi tempi di gestazione dello strumento urbanistico realisticamente non sempre permettono di raggiungere l'obiettivo di adeguamento entro la data prefissata;
- nell'anno 2024, ben 959 comuni lombardi andranno al voto amministrativo rallentando ulteriormente le procedure di adeguamento del PGT al PTCP;

considerato, infine, che

- la scadenza del Documento di Piano avrebbe una serie di riflessi importanti per la mancanza di uno strumento di programmazione comunale. In particolare, su tali aree verrebbero meno le indicazioni della pianificazione attuativa, con potenziali riflessi sia nella realizzazione dei servizi sul territorio, eventualmente anche di natura qualitativa, sia economica derivante dal mancato introito degli oneri di urbanizzazione;
- ai fini IMU sono considerate edificabili tutte le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo e dall'approvazione della Regione e la decadenza delle previsioni del Documento di Piano comporterebbe anche il venir meno della base giuridica in base alla quale poter chiedere IMU sulle aree assoggettate al Documento di Piano decaduto con dei riflessi economici di parte corrente che potrebbero minare la stabilità economica del comune;

impegna la Giunta regionale

a prorogare, per i comuni che ricadono in province con PTCP adeguato al PTR, di ulteriori quindici mesi la data di adeguamento dei Piani di governo del territorio alla pianificazione provinciale.».

Il presidente: Federico Romani

I consiglieri segretari: Alessandra Cappellari e Jacopo Scandella
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 gennaio 2024 - n. XII/248
Mozione concernente l'implementazione dei corsi di formazione per gli agenti della Polizia locale

Presidenza del Presidente Romani

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

a norma degli artt. 122 e 123 del Regolamento generale, con
tre votazioni nominali, per parti separate;

DELIBERA

di approvare il testo della Mozione n. 64 concernente l'implementazione dei corsi di formazione per gli agenti della Polizia locale, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessò che

- la legge 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), all'articolo 6, prevede che le regioni promuovano la formazione e l'aggiornamento del personale addetto ai servizi di Polizia locale;
- la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) stabilisce che la sicurezza urbana è tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di Polizia locale, l'esercizio associato della funzione di Polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra Polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di Polizia locale, la Regione promuove il coordinamento tra i servizi di Polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di Polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- l'attività di formazione degli agenti di Polizia locale viene erogata sulla base delle disposizioni contenute nella d.g.r. 22 febbraio 2016, n. X/4842 (Attività di formazione degli agenti di Polizia locale: disposizioni attuative, ai sensi dell'art. 34, c. 2, della l.r. 6/2015 - Revoca della D.G.R. n. 925/2010);

visto che

in particolare, la l.r. 6/2015 stabilisce che:

- all'articolo 33 (Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale) gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di Polizia locale assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, quale condizione per l'impiego del personale stesso in servizio esterno, con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria;
- all'articolo 34 (Sistema formativo per la Polizia locale), al comma 2, attribuisce alla Giunta regionale la definizione delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso, nonché della composizione delle commissioni esaminatrici; della durata e dei contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di Polizia locale, eventualmente promossi e attivati dagli enti locali;
- al comma 8, prevede il finanziamento regionale, contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, per il sostegno delle iniziative formative promosse dagli enti locali, tenuto conto del fabbisogno accertato da Eupolis Lombardia nell'ambito delle convenzioni annuali o pluriennali stipulate con Regione Lombardia, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 34; negli stessi limiti di bilancio, la realizzazione di una piattaforma e - learning, al fine di incentivare la formazione a distanza per gli operatori che già prestano servizio all'interno della Polizia locale;

considerato che

- le attività delle Polizie locali, negli ultimi anni, sono state oggetto di un processo evolutivo che ha determinato un ampliamento dei compiti e delle responsabilità assunte;
- i servizi di Polizia locale affiancano alle tradizionali competenze in campo amministrativo importanti interventi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché competente al livello della tutela all'ambientale, attraverso i controlli sulle attività inquinanti, sulla gestione dei rifiuti, il monitoraggio ambientale, nonché ogni altra attività utile alla tutela